

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
N. 18

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 18: Deliberazioni dell'Assemblea concernenti le richieste di autorizzazione a procedere relative agli arresti e alla detenzione)

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

**LUIGI ROSSI**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 13 ottobre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Recenti decisioni dell'Assemblea in materia di autorizzazioni a procedere relative ai provvedimenti coercitivi della libertà personale e domiciliare inducono a meglio considerare le modalità di espressione del voto.

Come è noto la riforma dell'articolo 49 del regolamento della Camera dei deputati, varata nel 1988, ha sancito la regola delle votazioni a scrutinio palese, prevedendo tuttavia per alcune materie e segnatamente per le deliberazioni concernenti persone la possibilità di richiedere che l'Assemblea si esprima con scrutinio segreto. Si sono fatte rientrare, in una prima fase di applicazione di tale norma, anche tutte le ipotesi di autorizzazione a procedere. Questa prassi applicativa, sviluppata senza contestazioni iniziali, si è ben presto rivelata inadeguata e discutibile.

A seguito del parere espresso il 5 maggio scorso dalla Giunta per il regola-

mento il comma 1 di tale articolo è stato più correttamente interpretato, grazie a una più meditata riflessione, stabilendo che le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere debbano essere votate a scrutinio palese, partendo dal presupposto che tali deliberazioni non costituiscono questioni riguardanti persone ma sono espressione della tutela di prerogative dell'organo parlamentare considerato nel suo complesso. L'interpretazione in questione ha fatto salva la possibilità di votazione con scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, sulle deliberazioni su autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione agli arresti, alla perquisizione domiciliare o altra privazione della libertà personale. Questo punto si intende modificare con la presente proposta di riforma regolamentare.

Riteniamo, infatti che, pur essendo stata aperta la strada ad una maggiore

trasparenza dell'operato del Parlamento, siano rimasti margini di incertezza e comunque ipotesi di scrutinio segreto che non riteniamo siano utili alla funzionalità ed al prestigio del Parlamento, alla trasparenza dei suoi lavori.

Di fronte ad eventi che turbano profondamente l'opinione pubblica, come i fatti più recenti hanno ampiamente dimostrato, è necessario che venga ricostituito il rapporto di fiducia tra cittadini e Parlamento.

Tutto ciò, a nostro parere, sarà possibile con l'approvazione di una norma, e non solo un'interpretazione del regolamento, che statuisca per tutta la materia delle autorizzazioni a procedere la

forma più solenne tra le procedure di voto, quella dell'appello nominale. Solo eliminando anche l'eventualità del ricorso allo scrutinio segreto in materia si potrà assicurare la trasparenza dell'operato del Parlamento e garantire l'attribuzione di responsabilità al singolo parlamentare così come da più parti sollecitato.

Per tali ragioni, chiediamo che al comma 2 dell'articolo 18 del regolamento venga aggiunto un emendamento che stabilisca la votazione per appello nominale sulle decisioni della Giunta per le autorizzazioni a procedere che richiedano gli arresti o il mantenimento in detenzione di un deputato.

TESTO PROPOSTO

—

ART. 18.

*Alla fine del comma 2-bis, è aggiunto il seguente periodo:*

« Le proposte della Giunta per le autorizzazioni a procedere concernenti gli arresti e la detenzione di un deputato in base al comma 3 dell'articolo 68 della Costituzione sono sempre votate mediante l'appello nominale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DOC11-2-18  
Lire 500